

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 51-2255

Approvazione dello schema di Accordo tra Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte e Casa di Cura San Michele relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S. provvisoria nel territorio di Bra.

A relazione dell'Assessore Saitta:

La legge 17 febbraio 2012 n. 9, all'art. 3 ter dispone il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG).

Le Regioni e le Province Autonome sono chiamate pertanto a realizzare nel proprio territorio le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentiva (R.E.M.S.), nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al D.M. 1 ottobre 2012.

Come riferisce lo stesso Decreto, l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza della REMS non costituisce competenza del Servizio Sanitario nè dell'Amministrazione penitenziaria, demanda pertanto a specifici accordi tra le Regioni e le Prefetture la definizione dei compiti e delle funzioni che devono essere attribuiti per garantire la presenza di adeguati standard di sicurezza.

Inoltre l'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato in Conferenza Unificata che definisce le linee attuative del citato D.M. 1 ottobre 2012, richiama, all'art. 6, il tema della Sicurezza: "i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato".

La Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 26-2048 del 1.09.2015 il Programma regionale per gli interventi finalizzati alla presa in carico dei soggetti residenti sottoposti a misura di sicurezza, a seguito della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG)", individuando per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (R.E.M.S.) due strutture sanitarie extraospedaliere: una pubblica nel territorio di Grugliasco (ASL TO3) ed una privata accreditata nel territorio di Bra (ASL CN2).

La struttura privata accreditata, individuata come REMS regionale provvisoria, è localizzata all'interno della Casa di Cura San Michele di Bra, nel territorio di competenza dell'ASL CN2. La struttura è in possesso dei requisiti di cui al DPR del 14 gennaio 1997 ed inoltre, come da Verbale n. 50.2015 della Commissione di Verifica Strutture Sanitarie Private dell'ASL CN2, è stata dichiarata idonea sotto il profilo strutturale per la realizzazione della REMS.

Con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 16 settembre 2015 è stato approvato il progetto "R.E.M.S. provvisoria San Michele di Bra" ed il relativo regolamento di organizzazione e funzionamento.

Per l'attivazione della suddetta REMS è necessaria la stipulazione di uno specifico Accordo tra la Prefettura di Cuneo, la Regione Piemonte e la Casa di Cura San Michele, relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione.

Dopo un attento confronto tra le parti interessate si è addivenuti al testo definitivo dell'Accordo, il cui schema viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

vista la Legge 17 febbraio 2012 n. 9;

visto il D.M 1 ottobre 2012;
visto l'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato in Conferenza Unificata;
vista la DGR n. 26-2048 del 1.09.2015;
vista la D.D. n. 603 del 16 settembre 2015;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare lo schema di Accordo tra Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte e Casa di Cura San Michele relativo alle procedure operative di sicurezza per la gestione della R.E.M.S. regionale provvisoria nel territorio di Bra, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare l'Assessore regionale alla Sanità alla sottoscrizione del suddetto Accordo, autorizzandolo alle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal Codice Civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art.5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**Accordo tra
Prefettura di Cuneo, Regione Piemonte e
Casa di Cura San Michele
relativo alle procedure operative di sicurezza
per la gestione della R.E.M.S. regionale provvisoria nel territorio di Bra**

PREMESSA

La legge 17 febbraio 2012 n. 9, art. 3 ter dispone il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), indicando la data del 31 marzo 2013 come termine di scadenza. Le Regioni e le Province Autonome sono chiamate a realizzare nel proprio territorio le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentiva (R.E.M.S.)

Il D.M. 1 ottobre 2012 indica i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture (R.E.M.S.), indispensabili per il funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi di salute e di riabilitazione ad esse assegnate, ferma restando la garanzia della presenza di adeguati standard di sicurezza.

Come dichiarato dallo stesso Decreto l'attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza non costituisce competenza del Servizio Sanitario o dell'Amministrazione penitenziaria, la funzione viene pertanto garantita attraverso specifici Accordi con le Prefetture.

La Legge 81 del 30 maggio 2014 dà ulteriori disposizioni in materia di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e proroga la chiusura al 31 marzo 2015.

L'Accordo del 26 febbraio 2015 approvato in Conferenza Unificata definisce le linee attuative del citato D.M. 1 ottobre 2012, richiamando, all'art. 6, il tema della Sicurezza: "i servizi di sicurezza e vigilanza perimetrale sono attivati sulla base di specifici Accordi con le Prefetture, anche sulla scorta delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato".

Le Prefetture, nell'ambito della propria competenza, possono valutare l'applicazione di eventuali ulteriori misure perimetrali di sicurezza e di vigilanza esterna – in primis la vigilanza dinamica – all'interno del piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed a livello di coordinamento delle Forze di Polizia.

La Regione Piemonte prevede, all'interno del programma regionale per la presa in carico delle persone destinatarie di misure di sicurezza approvato con DGR n. 26-2048 del 1.09.2015, per la sicurezza delle R.E.M.S., l'attivazione del servizio di videosorveglianza, indicando in tal senso un modello di sicurezza integrata.

Tutto ciò premesso,

La Regione Piemonte, la Prefettura di Cuneo e la Casa di Cura San Michele, in relazione alle proprie competenze ed in armonia con le premesse sopra cennate, si impegnano per quanto segue:

La Casa di Cura San Michele:

- garantire l'osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza relativa alle caratteristiche e organizzazione degli ambienti e dei locali, tenendo conto delle necessità assistenziali, di riabilitazione psico-sociale e di sicurezza;
- garantire la verifica periodica dei requisiti sopra citati, da parte della competente Commissione di Verifica Strutture Sanitarie Private dell'ASL CN2;
- predisporre e gestire gli strumenti tecnologici ritenuti necessari per la sicurezza presso la struttura; fornendo ogni opportuna informazione in proposito alle Forze di Polizia, riferendo su le caratteristiche degli impianti tecnologici e di videosorveglianza interna ed esterna di cui lo stesso è dotato e gli schemi dei sistemi di sicurezza antintrusione e sicurezza, con le relative planimetrie e la destinazione d'uso dei singoli locali;
- curare che il sistema di videosorveglianza sia provvisto di impianto di registrazione, assicurando alle Forze di Polizia l'accesso allo stesso, tramite password, via web in tempo reale;
- curare l'attivazione di un collegamento telefonico con le sale operative delle Forze di Polizia;
- garantire, a fronte di eventuali situazioni di criticità, l'incolumità dei pazienti e del personale impegnato presso la REMS, dando applicazione a modalità operative, definite in apposito documento che viene allegato al presente Accordo;
- garantire, attraverso un sistema di "sicurezza integrata", il presidio nell'arco delle ventiquattrore degli accessi della struttura, che assicuri, tramite il personale OSS/infermieristico, la vigilanza perimetrale interna ed il costante controllo delle immagini fornite dal sistema di videosorveglianza nonché dei sistemi antintrusione attivati presso la struttura;
- informare tempestivamente le Forze di polizia in merito a tutti gli elementi che possano essere utili ai fini della sicurezza;
- adottare, nei casi di trattamento sanitario obbligatorio o di emergenza vita, le procedure previste dalla normativa vigente con contestuale informativa al Magistrato di Sorveglianza e tempestiva richiesta di intervento del servizio 118;
- sottoporre, tramite il Dirigente responsabile della REMS, a specifico provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, i ricoveri esterni, le visite specialistiche o diagnostiche esterne alla REMS, non in emergenza;
- fissare, nella stipula dei contratti con le ditte esterne fornitrici dei vari servizi presso la REMS, specifici requisiti relativi al personale utilizzato, avendo in particolare cura di richiedere alle stesse l'impiego di dipendenti esenti da pregiudizi penali.

La Prefettura - U.T.G.:

- disporre l'inserimento della REMS tra gli obiettivi sensibili nell'ambito dei dispositivi di prevenzione generale e controllo del territorio affidati alle Forze di Polizia;
- promuovere l'attuazione di collegamenti di emergenza fra la centrale operativa del servizio di vigilanza interno alla REMS ed i numeri telefonici di emergenza 112, 113.

La Regione Piemonte:

- garantire la vigilanza ed il controllo, da parte dei soggetti preposti dipendenti del SSR, del funzionamento della REMS provvisoria San Michele di Bra, attraverso l'istituzione della

funzione di osservazione e di monitoraggio del processo di presa in carico delle persone destinatarie di misura di sicurezza, di cui alla D.G.R. n. 26-2048 del 1.09.2015.

Il presente Accordo è oggetto di monitoraggio da parte degli Enti firmatari e potrà essere modificato ed integrato, anche alla luce di nuove normative regionali e nazionali.

Le parti concordano sulle procedure operative di collaborazione fra il personale delle Forze di Polizia e il personale sanitario in caso di situazioni critiche che si dovessero verificare nella REMS San Michele di Bra, descritte nel documento allegato, parte integrante del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Prefetto

Giovanni RUSSO.....

L'Assessore alla Sanità

Antonio SAITTA.....

Casa di Cura "San Michele" di Patria Sergio&S.a.s.

Sergio PATRIA.....

Procedure operative di collaborazione fra il personale sanitario ed il personale delle forze di polizia in caso di situazioni critiche all'interno delle residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza (R.E.M.S.)

paragrafo 1

comportamento aggressivo posto in essere da un ospite della struttura che determini seri rischi per l'incolumità fisica dell'ospite stesso o del personale sanitario;

1.1 Nel momento in cui emergono nel paziente chiari segnali di agitazione psicomotoria il personale sanitario presente in quel momento in struttura dovrà mettere in atto particolari strategie nel tentativo di contenere il fenomeno sul nascere. In particolare dovrà:

- confrontarsi con i dirigenti Medici presenti nella REMS che collaboreranno alla risoluzione dell'evento ed all'individuazione e rimozione di eventuali fattori scatenanti. In caso di assenza consultare prontamente il medico di guardia presente in struttura;
- distribuire strategicamente il personale all'interno della REMS e preallarmare il personale adibito alla vigilanza interna tramite sistema DECT (cordless)

1.2 Il personale della REMS, preso atto dell'impossibilità di risolvere la crisi mediante intervento sanitario di tipo farmacologico, valutato l'aggravarsi della situazione e il concreto rischio che il contesto degeneri, allerta, attraverso il personale adibito alla vigilanza, le Forze di Polizia e dopo avere messo in sicurezza i pazienti, può, al fine di tutelare la propria incolumità, recarsi in uno degli spazi dotati di porta antisfondamento.

1.3 Fermo restando l'obbligo (ex art.55 c.p.p.) di impedire che eventuali reati siano portati a ulteriori conseguenze ed in assenza del rischio imminente di azioni violente (autolesionismo o in danno di terzi), deve essere valutata l'opportunità di attendere, fin quando possibile, il naturale attenuarsi dello stato di agitazione. In tale circostanza il personale delle Forze di Polizia, giunto sul posto, supportando il personale sanitario, dovrà cercare di contenere il soggetto in crisi, attuando ogni accorgimento per preservarne l'integrità psico-fisica.

A questo punto, potrebbero configurarsi i seguenti scenari:

- a) Il paziente viene messo in sicurezza, quindi il medico presente in struttura valuterà gli interventi sanitari più idonei;
- b) Persistono le condizioni di urgenza psicopatologica e tali condizioni non si ritengono risolvibili all'interno della REMS, quindi il paziente potrà essere trasferito, non escludendo il ricorso al TSO presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero precedentemente individuato o, nel caso di non disponibilità di posto, in quello più vicino

Paragrafo 2

Fuga o allontanamento non concordato di un ospite;

2.1 In via preliminare occorre chiarire che nella REMS, i pazienti che vi accedono sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva. La struttura, oltre ad assolvere il compito di cura della persona

autore di reato ma affetto da disturbi psichiatrici, deve assicurare anche il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

In tale contesto, l'allontanamento arbitrario/non concordato dell'utente si configura come "indebito allontanamento" anche se il seguente intervento non permette l'attuazione dei provvedimenti generalmente attuati nei confronti di persona soggetta a regolare misura cautelare e/o detentiva.

Sulla base di interessi ed esigenze di sicurezza per l'incolumità pubblica, in caso di allontanamento arbitrario del paziente, gli operatori della struttura hanno l'obbligo di avvisare con immediatezza le Forze dell'Ordine e contestualmente l'Autorità Giudiziaria responsabile del provvedimento restrittivo.

L'allontanamento arbitrario del paziente inserito nella REMS, rappresenta una "situazione di crisi" che richiede interventi di rete immediati e non procrastinabili con caratteristiche prioritarie.

2.2 Ritenendo comunque fondamentale la costante e attenta attività preventiva e di vigilanza, anche nel caso di "fuga" è necessario attivare delle procedure ben stabilite e in particolare dovranno essere seguiti con precisione i seguenti passaggi:

- il personale della REMS deve accertarsi dell'effettivo allontanamento dell'utente mediante ricerca interna, consultando il personale adibito alla vigilanza della REMS e, se necessario, mediante la visione delle immagini di videosorveglianza;
- accertata la scomparsa occorre allertare le Forze dell'Ordine a cui dovranno essere fornite precise informazioni sul soggetto allontanato tramite una scheda biografica dell'utente (redatta a cura della REMS all'atto dell'ingresso dell'internato). In particolare, per facilitare e orientare le operazioni di ricerca, si dovrà indicare l'orario dell'allontanamento, fornire se è disponibile una fotografia, più recente possibile, dell'utente, indicare gli indumenti indossati all'atto dell'allontanamento, dare indicazioni e suggerimenti sulla base della patologia di cui è affetto l'allontanato (che rimane nota solo al personale sanitario), in merito al grado di pericolosità del soggetto per terze persone, fornire, tramite familiari e/o amici (specie quelli che si recano in struttura per visite e colloqui), ogni eventuale informazione acquisita dalla stessa persona nei giorni precedenti, relativa a manifestazioni di intolleranza alla permanenza in struttura ed alla volontà di allontanamento.

2.3 Le Forze dell'Ordine intervenute, dopo aver appreso quanto sopra indicato, nell'immediatezza provvederanno a:

- estendere le ricerche in ambito provinciale informando le altre Forze di Polizia;
- ricercare l'allontanato, prima nelle adiacenze della struttura, a seguire presso le fermate degli autobus e le stazioni ferroviarie. Allerteranno, altresì, i servizi di Polizia Ferroviaria;
- adottare i provvedimenti ritenuti opportuni a tutela di terzi possibili bersagli dell'internato;
- qualora rintracciato accompagnare il fuggiasco all'interno della REMS;
- informare l'Autorità Giudiziaria responsabile del provvedimento restrittivo affinché, qualora rintracciato il soggetto, disponga in merito al luogo di detenzione.

2.4 Qualora l'allontanamento dovesse protrarsi, il dirigente della REMS dovrà recarsi, nel più breve tempo possibile, presso il più vicino posto di Polizia per formalizzare la denuncia di allontanamento, producendo, se necessaria, dettagliata relazione dell'accaduto.

Paragrafo 3

Trasferimento degli ospiti

3.1 il trasporto del paziente al di fuori della REMS può avvenire o in modo programmato o in condizioni di urgenza.

Nel primo caso, normalmente per esigenze sanitarie programmabili e/o di giustizia, bisogna attenersi a quanto specificatamente disposto dall'Autorità Giudiziaria responsabile della misura di sicurezza.

Secondo quanto indicato dall'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale esterne alla REMS è previsto, se disposto dall'Autorità Giudiziaria, il piantonamento da parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nei casi di estrema urgenza e di pericolo di vita il Dirigente responsabile della REMS dispone direttamente il trasferimento, provvedendo contestualmente a darne notizia all'Autorità Giudiziaria competente per eventuali ulteriori disposizioni in merito.

Paragrafo 4

Rinvio ad accordi integrativi

4.1 Il contenuto del presente accordo procedurale potrà venire integrato, d'intesa fra Prefettura, Forze di Polizia, Regione Piemonte e Casa di Cura San Michele, qualora si ravvisi la necessità per esigenze locali o ritenute utili ai fini di una migliore gestione delle singole realtà anche sulla base delle esperienze maturate nella fase di attuazione.